

Consiglio di Stato, Sezione VI - Sentenza 24/01/2005 n. 129
legge 109/94 Articoli 8 - Codici 8.2, 8.3

Le SOA, ancorché siano organismi privati, svolgono una funzione pubblicistica di certificazione che sfocia in una attestazione con valore di atto pubblico. Si verifica pertanto una ipotesi di esercizio privato di funzione pubblica. Se l'Autorità può indicare in maniera vincolante il contenuto dell'attestazione e può, addirittura, in caso di inadempimento della SOA nel recepire tale contenuto, sanzionare la SOA precludendone ogni ulteriore attività (mediante la revoca dell'autorizzazione generale), a maggior ragione l'Autorità può adottare la misura, di minore impatto, di intervenire in via diretta sulla attestazione, annullandola. Le false dichiarazioni sui requisiti per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione è un fatto di tale gravità, da essere di per sé ostativo dell'ottenimento dell'attestazione, a prescindere dal numero e dalla entità dei documenti falsi. L'attestazione di qualificazione rilasciata sulla base di falsi documenti va annullata anche se in ipotesi la falsità non sia imputabile all'impresa che ha conseguito l'attestazione.